

Articolo 1

Oggetto

(art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

La presente ordinanza disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo psicofisico dei giovani lavoratori.

L'articolo 29 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL) definisce come giovani i lavoratori fino ai 18 anni compiuti. Dal punto di vista concettuale non si fa una distinzione tra bambini e giovani. L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori disciplina quindi la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo psicofisico delle persone sul lavoro dalla nascita fino ai 18 anni compiuti. I giovani hanno poca esperienza, non hanno ancora una piena consapevolezza dei pericoli e non sono ancora efficienti come gli adulti. Infatti essi si trovano appena alla soglia dell'età adulta. Per questo motivo occorre vegliare in modo particolare affinché il loro sviluppo generale non sia compromesso dal lavoro svolto. Tale obiettivo si applica sia ai giovani che seguono una formazione professionale di base sia a quelli già integrati nel mondo del lavoro o che vogliono arrotondare le loro entrate svolgendo un lavoro durante il tempo libero.

Diversamente dal Codice civile (CC), che tutela i bambini in generale, la presente ordinanza mira a proteggere i giovani nel mondo del lavoro. Per l'applicabilità dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori è quindi determinante che i giovani vengano occupati quali lavoratori. Si tratta di

un concetto che corrisponde a quello della legge sul lavoro e che è inteso in senso ampio. Di conseguenza, per lavoratore ai sensi dell'ordinanza si deve intendere ogni persona che esercita un'attività dipendente, vale a dire che presta un lavoro in un'organizzazione di lavoro estranea e perciò si trova in una situazione di subordinazione personale. Nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori rientrano anche le attività non retribuite, nella misura in cui esse sono svolte nell'azienda a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione (cfr. in merito art. 1 cpv. 2 OLL 1). I principi menzionati valgono anche per i lavori leggeri come pure per le manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Se, ad esempio, un'allieva di 10 anni recita gratuitamente nella società filodrammatica del suo paese, questa attività non è considerata un'occupazione secondo la presente ordinanza. Se la stessa allieva collabora come comparsa nel teatro cittadino e riceve in cambio una controprestazione valutabile in denaro, sia sotto forma di salario che di entrate gratuite o altro, tale impegno è considerato un'occupazione ai sensi della presente ordinanza.